

UNIONE COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE



Piazza Dante n. 4 - 35012 CAMPOSAMPIERO (PD)

codice fiscale 92142960282



DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA NOLEGGIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE

per i Comuni di:

- ⇒ **Borgoricco**
- ⇒ **Campodarsego**
- ⇒ **Camposampiero**
- ⇒ **Loreggia**
- ⇒ **San Giorgio delle Pertiche**
- ⇒ **Santa Giustina in Colle**
- ⇒ **Villa del Conte**
- ⇒ **Villanova di Camposampiero**

Approvato dalla Provincia di Padova, con determinazione dirigenziale n. 1571 del 20.05.2005, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), L.R. 22/1996
Integrato con Delibera di Consiglio n. 9 del 13.02.2008, per inserimento del Comune di Campodarsego.

I N D I C E

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Oggetto e normativa di riferimento.....	pag. 3
Art. 2	Definizione del servizio.....	pag. 3
Art. 3	Determinazione del contingente	pag. 3

TITOLO II – CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Art. 4	Titoli per l’esercizio dei servizi e cumulo delle autorizzazioni.....	pag. 4
Art. 5	Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione.....	pag. 4
Art. 6	Idoneità professionale	pag. 5
Art. 7	Forme giuridiche di esercizio del servizio	pag. 5

TITOLO III – COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8	Commissione consultiva comunale	pag. 6
--------	---------------------------------------	--------

TITOLO IV – AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Art. 9	Previsioni generali.....	pag. 7
Art. 10	Commissione di Concorso.....	pag. 7
Art. 11	Bando di concorso	pag. 7
Art. 12	Materie d’esame.....	pag. 8
Art. 13	Presentazione delle domande	pag. 8
Art. 14	Titoli valutabili e di preferenza.....	pag. 8
Art. 15	Validità delle graduatorie	pag. 9
Art. 16	Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni.....	pag. 9
Art. 17	Durata e validità delle autorizzazioni	pag. 10
Art. 18	Trasferibilità per atto tra vivi.....	pag. 10
Art. 19	Trasferibilità per causa di morte del titolare.....	pag. 10

TITOLO V – ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20	Tariffe	pag. 11
Art. 21	Sostituzione alla guida del taxi e dell’autovettura da noleggio	pag. 11
Art. 22	Addetti alla guida.....	pag. 12
Art. 23	Obblighi e divieti degli esercenti il servizio	pag. 13
Art. 24	Controllo dei veicoli.....	pag. 13
Art. 25	Stazionamento delle autovetture.....	pag. 14
Art. 26	Trasporto con mezzi speciali – autorizzazioni in deroga.....	pag. 14
Art. 27	Ferie, assenze, aspettativa	pag. 15
Art. 28	Qualità del servizio	pag. 15

TITOLO VI – CARATTERISTICHE, CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI E STRUMENTAZIONI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 29	Caratteristiche, contrassegni identificativi e strumentazioni delle autovetture	pag. 16
Art. 30	Reclami	pag. 16

TITOLO VII – SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31	Sanzioni.....	pag. 17
Art. 32	Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore.....	pag. 17

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e normativa di riferimento

- 1) Il presente regolamento disciplina l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea svolti con autovettura secondo le disposizioni della Legge 15.01.1992, n. 21, della Legge Regionale 30.07.1996, n. 22 e degli articoli 82, comma 5, lett. b) e 85 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 (*nuovo codice della strada*).
- 2) Nel presente regolamento le parole "ufficio comunale", per i Comuni dell'Unione del Camposampierese, devono intendersi riferite a: Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.

Art. 2 – Definizioni del servizio

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente è autoservizio pubblico non di linea con il quale si provvede al trasporto collettivo o individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai servizi pubblici di linea; viene effettuato a richiesta dei clienti, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta.
2. Il servizio di noleggio si rivolge alla clientela specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo o a viaggio; lo stazionamento delle autovetture avviene all'interno delle rimesse presso le quali sono effettuate le prenotazioni di trasporto; la prestazione del servizio non è obbligatoria; l'inizio del servizio avviene con partenza dalla sede dalla rimessa ubicata in territorio del Comune cui fa capo l'autorizzazione; il prelevamento del cliente può avvenire anche fuori dal territorio comunale purché la prenotazione, con contratto o lettera di incarico, sia avvenuta con le modalità sopra prescritte e sia disponibile a bordo dell'autovettura.
3. All'esterno della rimessa o dell'unità locale dovrà essere esposta un'insegna, indicante la denominazione dell'impresa, il servizio svolto ed il recapito telefonico.

Art. 3 – Determinazione del contingente

1. Il numero delle autorizzazioni per l'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente è stato determinato con D.G.R. 22.03.2002, n. 628 – all. B), avente per oggetto: "*disciplina sui servizi di trasporto non di linea esercitati con autovetture, motocarrozze e veicoli a trazione animale*".

COMUNE	CONTINGENTI
Borgoricco	4
Campodarsego	6
Camposampiero	7
Loreggia	3
S. Giorgio delle Pertiche	4
S. Giustina in Colle	4
Villa del Conte	4
Villanova di Camposampiero	3

2. Non rientrano nel contingente sopraindicato, ai sensi della D.G.R. n. 4125 del 10.11.1998, le eventuali autorizzazioni rilasciate per il trasporto ad uso di terzi effettuato con “mezzi speciali”, così individuati:
 - b) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, comma 2, tipo b), del D.M. 17.12.1987, n. 553;
 - c) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
 - d) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997;
 - e) veicoli a trazione animale.
3. Il numero delle autorizzazioni rilasciate “in deroga”, ai sensi del precedente comma 2, deve essere ragionevolmente rapportato all’entità degli utenti residenti nell’area servita e comunque non deve essere superiore al numero di autorizzazioni previste nel contingente comunale.
4. Le modalità per il rilascio “in deroga” di dette autorizzazioni sono disciplinate dal successivo articolo 26.

TITOLO II

CONDIZIONI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Art. 4 - Titoli per l’esercizio del servizio e cumulo delle autorizzazioni

1. L’esercizio del noleggio con conducente con autovettura è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione a soggetti in possesso dei requisiti indicati nel successivo articolo 5.
2. Il cumulo in capo al medesimo soggetto delle autorizzazioni per il servizio di noleggio di autovettura con conducente è ammesso sino alla concorrenza del 33% delle autorizzazioni previste dal contingente comunale, arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che l’importo decimale sia più vicino allo zero o all’unità.

Art. 5 - Requisiti per il rilascio dell’autorizzazione

1. Per ottenere l’autorizzazione all’esercizio del servizio disciplinato dal presente regolamento, in capo al richiedente devono sussistere i seguenti requisiti:
 - a. cittadinanza italiana ovvero di uno stato dell’Unione Europea o di altro Stato, fatte salve le vigenti disposizioni di legge;
 - b. idoneità professionale di cui all’articolo 6;
 - c. iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. (*nei casi previsti dalla legge*);
 - d. proprietà o disponibilità giuridica dell’autovettura per la quale sarà rilasciata l’autorizzazione;
 - e. non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all’esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;

- b) essere assicurato per responsabilità civile nei confronti di persone o cose, compresi i terzi trasportati, con una copertura adeguata rispetto ai massimali minimi previsti dalla legge;
 - c) disporre, di una rimessa o di una unità locale nel territorio comunale cui fa capo l'autorizzazione, come recapito per la clientela, della quale dovrà essere data adeguata pubblicità all'utenza, tramite inserzione negli elenchi telefonici pubblici, alla voce "autonoleggio".
2. L'accertamento della perdita di uno dei requisiti di cui al comma precedente, comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 6 - Idoneità professionale

1. Il requisito è soddisfatto attraverso l'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art.10 della L.R. 30.07.1996, n. 22 - Sezione conducenti autovetture, istituito presso la Camera Commercio di Padova.
2. Nel caso di iscrizione al Ruolo presso altra C.C.I.A.A. è necessario ottenere l'iscrizione anche presso la C.C.I.A.A. di Padova.
3. In caso di società, il requisito dell'iscrizione al Ruolo si intende soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di socio amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società, o di dipendente a livello direzionale cui sia affidata in modo effettivo e permanente la conduzione dell'impresa.

Art. 7 - Forme giuridiche di esercizio del servizio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate all'articolo 14 della L.R. 30.07.1996, n.22.
2. È consentito ai titolari di cui al precedente comma conferire la propria autorizzazione agli organismi previsti dalla L.R. 22/96 e rientrarne in possesso a seguito di recesso, decadenza o esclusione dai medesimi.
3. Il conferimento è consentito su presentazione, all'Ufficio comunale competente, dei documenti sotto indicati e delle attestazioni del possesso dei seguenti requisiti:
 - a) denuncia scritta, in carta semplice, del conferimento del titolo a uno degli organismi previsti dalla legge cui il titolare si è associato, contenente anche la data di inizio del conferimento e l'espressa dichiarazione di consentire l'esercizio del servizio in capo all'organismo associativo, ferma restando la titolarità dell'autorizzazione in capo al conferente;
 - b) certificato di iscrizione dell'organismo alla C.C.I.A.A., attestante lo svolgimento della specifica attività di trasporto pubblico non di linea, o relativa autocertificazione;
 - c) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte dell'organismo cui è conferita l'autorizzazione, o relativa autocertificazione;
 - d) copia del contratto di comodato dell'autovettura, registrato;
 - e) copia della documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità da parte del titolare conferente, o relativa autocertificazione;
 - f) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che l'assicuratore prende atto che l'autovettura è condotta da più conducenti.

4. L'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese competente accerta la regolarità della documentazione prodotta con la denuncia di conferimento, il quale sarà ritenuto valido sino a quando il titolare non provvederà ad esercitare il diritto di rientrare in possesso dell'autorizzazione.
5. A tal fine sull'autorizzazione, rilasciata al titolare, sarà riportata specifica annotazione contenente gli estremi della denuncia di cui al precedente comma 3, lett. a), la data di inizio del conferimento ed i dati dell'organismo a favore del quale è avvenuto il conferimento.
6. In caso di recesso dagli organismi di cui al presente articolo, l'autorizzazione non potrà ritornare in possesso del socio conferente se non sia trascorso almeno un anno dal recesso.

TITOLO III

COMMISSIONE CONSULTIVA COMUNALE

Art. 8 – Commissione consultiva comunale

1. La Commissione consultiva comunale prevista dall'art. 13, comma 2, della L.R. n. 22/96, viene considerata non indispensabile, in applicazione dell'art. 96 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, e pertanto le relative funzioni sono attribuite all'Ufficio che riveste preminente competenza nella materia.
2. Per l'approvazione del Regolamento di settore e la determinazione annuale dei limiti minimo e massimo delle tariffe, il Responsabile dell'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, provvederà ad acquisire i pareri:
 - a) delle Associazioni di categoria delle imprese maggiormente rappresentative a livello provinciale nel settore del noleggio con conducente con autovettura;
 - b) delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative a livello provinciale;
 - c) delle Organizzazioni sindacali degli utenti più rappresentative a livello provinciale;
 - d) dalla Provincia di Padova – Settore Trasporti.
3. Il Comitato dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, su proposta del Responsabile del servizio, dopo avere acquisito i pareri di cui al punto 2, provvederà all'emanazione dell'atto deliberativo di approvazione.
4. L'adozione dei provvedimenti di rilascio autorizzazioni, revoca o sospensione attività, nonché delle sanzioni amministrative e pecuniarie, saranno assunti dal Responsabile del servizio, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 (TUELL).
5. Periodicamente o su richiesta di parte, il Responsabile del servizio convoca una conferenza di servizi con le parti sociali (Sindaci dei Comuni dell'Unione o loro delegati – Associazioni di categoria e Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative), per una verifica delle problematiche generali della categoria.

TITOLO IV

AUTORIZZAZIONI ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

Art. 9 - Previsioni generali

1. Le autorizzazioni al servizio del noleggio di autovettura con conducente sono rilasciate a seguito di pubblico concorso per titoli ed esami, a soggetti che possono gestirlo in forma singola o associata ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5.
2. Qualora si verifichi per qualsiasi motivo la disponibilità di autorizzazioni, si procede a indire il relativo concorso, fatta salva l'esistenza di valida graduatoria.
3. Il concorso è indetto dal Responsabile del servizio, entro 150 giorni dalla data di esecutività del provvedimento con cui sono stati determinati i contingenti o si è aumentato il contingente disponibile o si è verificata per qualsiasi motivo la disponibilità.

Art. 10 - Commissione di Concorso

1. Per l'espletamento dei concorsi di cui al precedente articolo 9, il Presidente C.d.A. dell'Unione dei Comuni del Camposampierese nomina apposita Commissione di concorso.
2. La Commissione è composta dal Responsabile del servizio competente, con funzioni di Presidente, e da due esperti nelle discipline previste per le prove d'esame (di cui uno esterno all'Amministrazione). Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, appositamente incaricato dal Responsabile del servizio.
3. La Commissione valuta la regolarità delle domande di ammissione, provvede a richiedere eventuali integrazioni fissando il termine entro cui esse devono essere prodotte, redige l'elenco dei candidati ammessi e dei non ammessi, fissa la data dell'esame, che viene comunicata agli interessati a mezzo raccomandata a.r. inviata al domicilio indicato nella domanda.
4. Alle sedute della Commissione devono essere presenti tutti i Commissari, pena la nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.
5. La Commissione, una volta esperite le prove d'esame e valutati i titoli, redige la graduatoria di merito, tenendo altresì conto degli eventuali titoli di preferenza, e la trasmette per l'approvazione al Responsabile del Servizio.

Art. 11 - Bando di concorso

1. Il bando di concorso può essere indetto per singolo Comune ove esiste la disponibilità di autorizzazioni o unico per più Comuni interessati.
1. Il bando di concorso deve prevedere:
 - a) il numero complessivo delle autorizzazioni da rilasciare;
 - b) il numero di autorizzazioni rilasciabili ad ogni concorrente;
 - c) i requisiti richiesti per l'ammissione al pubblico concorso;
 - d) il termine entro il quale deve essere presentata la domanda, le modalità di presentazione, gli eventuali documenti da produrre;
 - e) l'indicazione dei titoli valutabili e dei titoli preferenziali a parità di punteggio;

- f) le materie d'esame;
 - g) i criteri di valutazione dei titoli;
 - h) le modalità di utilizzo e di validità della graduatoria;
 - g) la votazione minima fissata per il conseguimento dell'idoneità.
2. Il bando di concorso, approvato dal Responsabile del servizio, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune cui fa capo l'autorizzazione, all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Camposampierese e inviato alle Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 12 - Materie d'esame

1. L'esame verterà su una prova nelle materie sottoelencate:
- a) conoscenza della legislazione nazionale e regionale, della regolamentazione comunale relativa all'esercizio del servizio di noleggio autovettura con conducente;
 - b) conoscenza di elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi e siti storici del comune e della provincia.

Art. 13 - Presentazione delle domande

1. Le domande per l'assegnazione delle autorizzazioni devono essere presentate all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese, secondo le modalità previste dal bando e dichiarando il possesso dei seguenti requisiti:
- a) cittadinanza italiana ovvero di uno Stato dell'Unione Europea, o di altro Stato, fatte salve le leggi vigenti;
 - b) idoneità professionale di cui all'articolo 6;
 - c) non avere trasferito, nei cinque anni precedenti, una o più autorizzazioni all'esercizio del medesimo servizio e rilasciate dallo stesso Comune;
 - d) possesso di idonea autovettura (della quale vanno indicati i dati identificativi), di una rimessa o di una unità locale nel Comune cui fa capo l'autorizzazione (come recapito per la clientela), per lo svolgimento del servizio oppure impegno a possederli entro la data di rilascio dell'autorizzazione.
2. In caso di società, la domanda va presentata dal legale rappresentante, il quale dovrà designare una persona, tra quelle indicate al precedente articolo 6, comma 3, iscritta al Ruolo dei conducenti, incaricata a sostenere le prove di concorso in nome e per conto della società.

Art. 14 - Titoli valutabili e di preferenza

1. Per l'assegnazione delle autorizzazioni costituiscono titoli valutabili, previo superamento della prova d'esame:
- a. l'anzianità di esercizio in qualità di ditta individuale o societaria, titolare di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente di autovettura;
 - b. l'anzianità di servizio in qualità di conducente di autovettura regolarmente adibita al servizio di noleggio con conducente o taxi;
 - b) l'anzianità di iscrizione al Ruolo dei conducenti;
 - c) i titoli di studio.
 - d) I punteggi attribuiti a tali titoli sono cumulabili.

2. A parità di punteggio, nella valutazione dei titoli e della prova d'esame, costituisce titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione dell'autorizzazione, essere stato dipendente in qualità di conducente di una impresa di noleggio autovettura con conducente per un periodo complessivo di almeno sei mesi e comunque valutato con riferimento al periodo di servizio effettivamente prestato.
3. Nel caso di società, cooperative e consorzi, i titoli di cui alle lettere b), c) e d) del primo comma, ed il titolo preferenziale di cui al 2° comma, vanno valutati con riferimento alla persona designata a sostenere la prova d'esame.

Art. 15 - Validità della graduatoria

1. Le graduatorie hanno validità per tre anni dalla data di approvazione.
2. Le autorizzazioni, che si rendono vacanti nel corso dei tre anni di validità delle graduatorie, devono essere rilasciate utilizzando le graduatorie medesime fino al loro esaurimento.

Art. 16 - Assegnazione e rilascio delle autorizzazioni

1. Il Responsabile del servizio, concluse le operazioni del concorso, approva la graduatoria di merito redatta dalla apposita Commissione, e provvede, in base alla graduatoria, all'invio della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione agli aventi diritto.
2. Entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà presentare, ai fini del rilascio dell'autorizzazione:
 - a) richiesta, in competente bollo, del nulla-osta all'immatricolazione dell'autovettura con i dati identificativi della stessa (marca, modello, numero di telaio ed eventuale numero di targa);
 - b) un'autocertificazione indicante:
 - i dati identificativi della sede della rimessa o dell'unità locale nel territorio comunale cui fa capo l'autorizzazione;
 - impegno ad esporre un'insegna all'esterno della autorimessa o dell'unità locale, con le indicazioni di cui all'art. 2, comma 3, del presente regolamento;
 - gli estremi del contratto di assicurazione, come previsto dall'art. 5, comma 1, lett. g);
 - c) copia della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale (C.A.P.).
3. All'acquisizione di tutta la documentazione, il Responsabile del servizio provvede al rilascio del nulla-osta all'immatricolazione, indicando i dati identificativi dell'autovettura.
4. A seguito di presentazione della carta di circolazione o il foglio di via provvisorio dell'autovettura destinata al servizio N.C.C. ed immatricolata per tale uso, il Responsabile del servizio provvederà immediatamente al formale rilascio dell'autorizzazione e consegna il titolo. Successivamente l'Ufficio Unico Attività Produttive provvederà ad acquisire d'ufficio "visura camerale" del Registro Imprese, relativa alla ditta autorizzata all'esercizio del servizio di N.C.C.
4. Entro 60 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, l'intestatario ha l'obbligo di iniziare il servizio.

5. Nel caso l'assegnatario dell'autorizzazione non provveda, entro i termini fissati, salvo proroga per comprovati motivi, ad ottemperare a quanto previsto ai precedenti commi, il Responsabile del servizio procederà alla revoca della autorizzazione.

Art. 17 - Durata e validità delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni hanno durata fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di rilascio e si intendono automaticamente rinnovate se non vi sono motivi ostativi accertati e comunicati dall'ufficio comunale competente.
2. Per il rinnovo, il controllo è effettuato dal Responsabile del procedimento attraverso accertamenti d'ufficio nonché mediante richiesta di esibizioni documentali, comprese idonee autocertificazioni.
3. L'eventuale documentazione di cui al precedente comma, deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla sua richiesta.

Art. 18 - Trasferibilità per atto tra vivi

1. L'autorizzazione fa parte della dotazione d'impianto dell'azienda ed è trasferibile in presenza di documentato trasferimento dell'azienda stessa.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione è concesso dall'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese su richiesta del titolare, a persona da questi designata, purché in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento, quando il titolare medesimo si trovi in una delle seguenti condizioni:
 - a) essere titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) avere raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) essere divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per il ritiro definitivo dei titoli professionali.
3. L'inabilità o l'inidoneità al servizio di cui al precedente comma 2, deve essere dimostrata dal titolare, avvalendosi di apposito certificato medico rilasciato dalle autorità sanitarie competenti territorialmente; in tal caso, i titoli autorizzativi e relativi contrassegni devono essere riconsegnati entro dieci giorni, all'ufficio che li ha rilasciati, e il trasferimento deve essere richiesto entro sei mesi dall'accertamento dell'impedimento.
4. Per cinque anni dalla data del trasferimento, il trasferente non può diventare titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del medesimo servizio conseguita nello stesso Comune tramite concorso pubblico o trasferimento.

Art. 19 - Trasferibilità per causa di morte del titolare

1. In caso di morte del titolare l'autorizzazione può essere trasferita:
 - a) ad uno degli eredi interessato a subentrare nella titolarità dell'autorizzazione, dichiarando il possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio e documentando la rinuncia degli altri eventuali aventi diritto;
 - b) ad una persona designata dagli eredi, non appartenente al nucleo familiare del titolare deceduto, purché iscritto nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 22/1996 - sezione conducenti di autovetture, e in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio;
 - c) nel caso di eredi minori o privi dei requisiti prescritti, a persona in possesso di tutti i requisiti prescritti, designata dagli stessi (se maggiorenni) o da chi ne

esercita la potestà, a sostituirli fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età o all'acquisizione dei requisiti.

2. Gli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto devono comunicare, all'Ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione, il decesso del titolare, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento. Entro sei mesi devono comunque comunicare quale delle facoltà previste al comma precedente intendono usufruire.
3. Il subentro di cui al precedente comma 1, deve avvenire entro il termine massimo di due anni dalla data del decesso del dante causa, su richiesta del subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, idoneamente documentati.
4. Qualora gli eredi del titolare deceduto siano minori, ogni determinazione dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice Tutelare.

TITOLO V

ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 20 - Tariffe

1. Il corrispettivo del servizio viene stabilito solo ed esclusivamente a seguito di libera contrattazione tra utente e noleggiatore, da effettuarsi prima dell'inizio del servizio, entro i limiti minimo e massimo stabiliti dall'Unione dei Comuni del Camposampierese, previo parere delle Associazioni di categoria, in base ai criteri determinati dal Ministero dei Trasporti con D.M. 20.04.1993.
2. Le tariffe e le varie condizioni di trasporto deliberate dall'autorità competente devono essere in lingua italiana ed esposte in modo ben visibile e leggibile all'interno della rimessa e dell'autovettura. Deve altresì essere indicato l'ufficio comunale (*Comando Polizia Municipale*) cui indirizzare eventuali reclami.

Art. 21 - Sostituzione alla guida dell'autovettura da noleggio

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura che esercitino personalmente, possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel Ruolo dei conducenti di cui all'articolo 10, comma 6, della L.R. n. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la CCIAA di Padova, in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio del servizio:
 - a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) per chiamata alle armi;
 - c) per un periodo di ferie superiore a trenta giorni consecutivi annui;
 - d) per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
 - e) nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.
2. Gli eredi minori del titolare di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel Ruolo di cui all'articolo 10, della L.R. 22/96 - sezione conducenti di autovetture, presso la C.C.I.A.A. di Padova e in possesso dei requisiti prescritti, fino al raggiungimento del ventiduesimo anno di età.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina della Legge 18.04.1962, n. 230.

4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche con un contratto di gestione per un termine non superiore a sei mesi o a due anni per i casi di sostituzione in favore di eredi minori o non in possesso dei requisiti.
5. Il titolare dell'autorizzazione deve presentare, in carta legale, la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio Unico Attività Produttive dell'Unione dei Comuni del Camposampierese. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al comma 1, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente l'iscrizione al Ruolo e il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei contratti di lavoro o di gestione di cui ai commi 3 e 4.

Art. 22 - Addetti alla guida

1. I titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, che svolgono l'attività nella forma di impresa familiare, possono avvalersi della collaborazione di familiari, conformemente a quanto previsto dall'articolo 230/bis del Codice Civile.
2. Il familiare deve prestare il proprio lavoro in modo continuativo e prevalente nell'impresa familiare, con esclusione di lavori svolti al di fuori dell'impresa familiare stessa, sia a titolo di lavoro dipendente, che di lavoro autonomo, che di altra attività di impresa.
3. L'azienda dell'impresa familiare fa capo ad un imprenditore, persona fisica. Nei rapporti esterni le varie responsabilità competono al titolare e mai al collaboratore familiare che, pertanto, non acquista né la contitolarità dell'azienda né la qualità di coimprenditore.
4. La qualità di collaboratore familiare può essere assunta da una cerchia ben determinata di familiari, e precisamente:
 - a) il coniuge;
 - b) i parenti entro il *terzo grado*, cioè:
 - *in linea diretta*: genitori, figli, nonni, nipoti, pronipoti;
 - *in linea collaterale*: zii, fratelli, nipoti;
 - c) gli affini, entro il *secondo grado*, cioè:
 - suoceri, generi, nuore, cognati.
5. Il riferimento alla famiglia non implica necessariamente la convivenza; pertanto, l'impresa familiare sussiste soltanto qualora sia presente il rapporto di parentela o di affinità ed a prescindere dalla comunione di tetto.
6. Qualora il titolare dell'autorizzazione intenda avvalersi della collaborazione di un familiare per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente con autovettura, deve presentare, all'ufficio comunale competente, apposita denuncia ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90, dichiarando i familiari addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo di cui all'art. 6, del presente regolamento e corredata dalla seguente documentazione:
 - a) atto notarile comprovante la costituzione dell'impresa con il familiare interessato (*grado di parentela o affinità*) ai sensi della Legge 02.12.1975, n. 576. L'atto, firmato sia dal titolare che dal familiare, facendo riferimento al D.L. n. 853/84, convertito con Legge 17.02.1985, n. 17, deve riportare l'assunzione della responsabilità tributaria e l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili. La quota del 51% deve essere comunque riservata al titolare, quali che siano la quantità e la qualità del lavoro prestato dal collaboratore;
 - c) dichiarazione del collaboratore, resa in conformità alle norme sulla documentazione amministrativa di cui all'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, con la quale dichiara di prestare il proprio lavoro in modo prevalente e

continuativo nell'impresa familiare, di essere regolarmente iscritto all'INPS ed INAIL ed inserito nel libro matricola dell'impresa.

7. I titolari di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio di autovettura con conducente, che svolgono l'attività nella forma di impresa societaria, devono presentare denuncia ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 241/90, dichiarando gli addetti alla guida, i quali devono essere in possesso dell'iscrizione al Ruolo dei conducenti di cui all'art. 6, del presente regolamento, essere assunti con stipula di regolare contratto di categoria ed inseriti nel libro matricola dell'impresa.
8. Copia della denuncia di cui ai precedenti commi 6 e 7, con la prova della presentazione all'ufficio comunale competente, deve essere allegata all'autorizzazione.

Art. 23 - Obblighi e divieti degli esercenti il servizio

1. Gli esercenti il servizio di noleggio di autovettura con conducente devono:
 - a. comunicare il cambio di residenza o di sede della ditta entro il termine di trenta giorni dalla data di richiesta al Comune o alla Camera Commercio, documentandolo con copia della richiesta medesima;
 - b. comunicare entro trenta giorni all'ufficio comunale competente l'eventuale variazione dell'indirizzo della autorimessa, al fine della relativa annotazione sull'autorizzazione;
 - c. applicare sul mezzo i contrassegni distintivi di riconoscimento;
 - d. curare che il contachilometri sia sempre in perfetta efficienza;
 - e. conservare nell'autovettura i documenti di circolazione e guida relativi alla stessa nonché l'autorizzazione comunale all'esercizio del servizio debitamente aggiornati;
 - f. curare la regolarità del servizio e provvedere a comunicare per iscritto entro 48 ore - salvo documentati gravi motivi - al competente ufficio comunale ogni eventuale sospensione del servizio stesso, precisandone il periodo e il motivo.
2. È vietata l'installazione a bordo di strumentazioni, anche ammovibili, finalizzate allo smistamento indifferenziato su piazza delle richieste di servizio degli utenti. Lo svolgimento del servizio con le modalità di cui al presente comma costituisce esercizio di taxi, soggetto al relativo regime autorizzatorio.
3. È vietata l'installazione a bordo delle autovetture adibite a noleggio con conducente di strumentazioni quali tassametri, apparecchi cronochilometrici o qualsiasi altra apparecchiatura atta ad indicare importi e/o tariffe.
4. Sui veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente non è consentito apporre scritte adesive od esporre insegne, anche ammovibili, che utilizzino il termine taxi.

Art. 24 - Controllo dei veicoli

1. Fatta salva la verifica di competenza degli organi del Dipartimento Trasporti Terrestri - Ufficio Provinciale di Padova, le autovetture da adibite al servizio N.C.C. sono sottoposte, prima dell'inizio del servizio, o secondo necessità, a controllo da parte del Comando Polizia Municipale, onde accertare, in particolare, l'esistenza delle caratteristiche previste dal presente regolamento.
2. I titolari di autorizzazione, previa comunicazione diretta agli stessi effettuata con congruo anticipo, hanno l'obbligo a presentarsi al controllo nel luogo ed orario indicato, salvo cause di forza maggiore debitamente documentate. In caso di inottemperanza si applica la sanzione prevista all'art. 31.

3. L'autovettura sottoposta a controllo che sia stata riscontrata priva di tutte o di parte delle caratteristiche previste dal presente regolamento, viene sospesa dal servizio con effetto immediato.

Art. 25 - Stazionamento delle autovetture

1. Lo stazionamento delle autovetture in servizio di noleggio con conducente avviene all'interno della rimessa, presso le quali i veicoli sostano e sono a disposizione della clientela. È pure consentito lo stazionamento su aree pubbliche, appositamente identificate nelle seguenti località:
 - a) Comune di Camposampiero: Ospedale – Stazione Ferroviaria – Piazza Vittoria – Casa di Risposo – Santuari Antoniani e Istituti Scolastici superiori (*per n. 6 posti complessivamente*). Negli altri casi lo stazionamento non è consentito;
 - b) Negli altri Comuni dell'Unione le piazzole per la sosta saranno individuate con specifica Ordinanza.
2. Eventuali deroghe a quanto sopraddetto, in conformità alle disposizioni regionali, sono disposte con provvedimento del Responsabile del servizio, sentite le associazioni di categoria.

Art. 26 - Trasporto con mezzi speciali - autorizzazioni in deroga

1. Il servizio di noleggio di autovettura con conducente deve essere accessibile a tutti i soggetti portatori di handicap. I titolari delle relative autorizzazioni hanno l'obbligo di prestare il servizio e assicurare la necessaria assistenza per l'accesso alle autovetture.
2. L'Unione dei Comuni del Camposampierese - ferma restando l'attuazione di interventi di riorganizzazione complessiva del servizio di trasporto per persone disabili - consente, nell'ambito delle autorizzazioni per mezzi di scorta rilasciate agli organismi economici, il trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, adattando tali autovetture per il trasporto di disabili in carrozzina.
3. Le autovetture appositamente attrezzate per il trasporto di soggetti portatori di handicap, devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2, del D.P.R. 24.04.1978 n. 384.
4. Tenuto conto delle esigenze rilevate nel territorio dei singoli comuni, è possibile rilasciare autorizzazioni in deroga al contingente di cui all'art. 3 ed alle procedure concorsuali di cui all'art. 9 e seguenti, per le seguenti tipologie di autoveicoli:
 - a) autoambulanze per trasporto di infermi o infortunati aventi le caratteristiche di cui all'art. 1, comma 2, tipo b), del D.M. 17.12.1987, n. 553;
 - b) autovetture speciali per disabili e per invalidi non deambulanti;
 - c) autovetture ad uso esclusivo di trasporto scolastico, come previsto dal D.M. Trasporti 31.01.1997.
5. Poiché nei casi di cui ai punti b) e c), del precedente comma 4, la deroga trova fondamento nell'esigenza di soddisfare i trasporti previsti dal D.M. 31.01.1997, per il rilascio delle relative autorizzazioni, il richiedente deve documentare la necessità di trasportare in ambito comunale la particolare utenza. Tali autorizzazioni hanno validità biennale e possono essere rinnovate solo previa verifica della persistente necessità di garantire il servizio.

6. Le autorizzazioni medesime devono comunque prevedere, a pena di decadenza, che gli autoveicoli adibiti al servizio siano in possesso delle caratteristiche tecniche previste per la specifica tipologia, da accertarsi da parte della Motorizzazione Civile.
7. Per il servizio di NCC con veicoli a trazione animale, valgono in quanto applicabili le norme del presente regolamento oltre alle norme specifiche previste dagli artt. 64, 65, 66, 67, 69, 152 e 183 del D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e dai correlativi articoli del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 16.12.1992 n. 495 e successive modifiche.
Visto il provvedimento della Regione Veneto n. 10797 del 30.11.1998, il contingentamento per tale servizio non va applicato tenuto conto dell'esiguità della richiesta e della specificità del servizio.
Le condizioni di esercizio sono definite dal Comando Polizia Municipale; la rispondenza delle caratteristiche della carrozza ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento è attestata da un certificato rilasciato da un ingegnere o perito meccanico iscritto all'albo, che dovrà essere rinnovato ogni cinque anni; l'idoneità del cavallo al traino del veicolo destinato al trasporto di persone attestata da un certificato del veterinario comunale di validità annuale, deve accompagnare il mezzo ed essere esibibile a richiesta degli organi di controllo.

Art. 27 - Ferie, assenze, aspettative

1. Ogni titolare di autorizzazione ha diritto a ferie annuali per un periodo massimo di trenta giorni, da usufruire anche in periodi frazionati, previa comunicazione all'Ufficio comunale competente.
2. Ogni cinque anni può essere concessa una aspettativa della durata massima di dodici mesi, da utilizzarsi complessivamente in non più di due periodi. La preventiva richiesta deve essere motivata e documentata. Al fine del trasferimento dell'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente con autovettura, il periodo di aspettativa viene considerato come attività continuativa.

Art. 28 - Qualità del servizio

1. In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27.01.1994 "*Principi sull'erogazione dei servizi pubblici*", ai fini del monitoraggio della qualità del servizio di noleggio di autovettura con conducente e del rapporto tra livello di servizio standard e livello di servizio effettivo o percepito, l'Unione dei Comuni del Camposampierese e la Provincia di Padova attiveranno periodicamente apposite rilevazioni presso i soggetti esercenti il servizio e sondaggi presso la clientela, per quantificare gli elementi indicatori della qualità secondo lo schema modale predisposto dalla Regione.
2. A tal fine, i soggetti esercenti sono tenuti a fornire all'Unione dei Comuni del Camposampierese e alla Provincia tutti i dati in loro possesso per le suddette valutazioni, nonché a collaborare con l'Unione dei Comuni del Camposampierese e la Provincia per la realizzazione dei necessari sondaggi presso la clientela per la valutazione della percezione circa la qualità del servizio utilizzato.
3. In accordo con le associazioni di categoria delle imprese e con le associazioni degli utenti, l'Unione dei Comuni del Camposampierese e la Provincia di Padova provvederanno alla periodica definizione degli obiettivi di qualità del servizio (*livello di servizio standard*) e alla comparazione con il livello di servizio misurato o percepito, pubblicizzando adeguatamente i risultati.

TITOLO VI

CARATTERISTICHE E CONTRASSEGNI IDENTIFICATIVI DELLE AUTOVETTURE DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Art. 29 – Caratteristiche e contrassegni identificativi delle autovetture

1. Le autovetture adibite al servizio di noleggio con conducente devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) avere tutti gli strumenti e i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
 - b) essere collaudate per un numero di posti, conducente incluso, non inferiore a cinque;
 - c) avere idonea agibilità ed almeno tre porte laterali;
 - d) essere dotate di contachilometri con numerazione parziale azzerabile;
 - e) recare all'interno del parabrezza anteriore o sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" nonché una targa collocata nella parte posteriore del veicolo, inamovibile, recante la dicitura "N.C.C.", lo stemma comunale cui fa capo l'autorizzazione ed il numero dell'autorizzazione.
2. Il costo dei contrassegni di cui al comma 1, lett. e), sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
3. Alle autovetture adibite al servizio N.C.C. possono essere applicate delle forme pubblicitarie nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 20.09.1999, n. 400.

Art. 30 – Reclami

1. I clienti possono segnalare per iscritto, al Comando Polizia Municipale eventuali reclami circa il servizio prestato.
2. Il Comandante Polizia Municipale, entro 30 giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso, all'applicazione delle sanzioni previste, dandone comunque comunicazione scritta al reclamante.

TITOLO VII

SANZIONI, NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 - Sanzioni

3. Tutte le violazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, nel codice penale o in altre leggi speciali, sono punite con le sanzioni amministrative accessorie e pecuniarie ai sensi degli artt. 23 e 24 della Legge Regionale 30.07.1996, n. 22.
4. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni si osserva la procedura di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e successive modifiche.

Art. 32 - Abrogazione di precedenti disposizioni ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni del Camposampierese.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati i Regolamenti, rispettivamente per il servizio di noleggio di autovettura con conducente, già in vigore nei Comuni aderenti all'Unione del Camposampierese.
3. Sono altresì abrogate tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti o ordinanze comunali che siano in contrasto o incompatibili con quelle comprese nel presente Regolamento.
4. Tutte le situazioni difformi da quanto previsto dal presente regolamento vanno regolarizzate entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo.